

EMERGENZA COVID-19: LE MISURE DI IMPATTO SUL TERZO SETTORE ED IL DECRETO “CURA ITALIA”

Nel corso degli ultimi mesi il Governo, a fronte del dilagare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha emanato numerosi provvedimenti, il più delle volte facendo ricorso alla decretazione d'urgenza, finalizzati a introdurre misure volte a contenere, dapprima unicamente in determinate zone e poi sull'intero territorio nazionale, la diffusione del virus.

Nell'ambito delle molteplici misure adottate ci è sembrato opportuno riepilogare, nella prima parte di questa informativa, quelle relative ai volontari i quali, nonostante l'emergenza sanitaria in corso, continuano a svolgere la loro opera sui territori. A questi raccomandiamo di raccordarsi con i Comuni e le Prefetture di riferimento.

Nella seconda parte, sviluppata nella consueta forma tabellare per favorirne la lettura, si segnalano le previsioni introdotte dal **decreto legge “Cura-Italia” (d.l. 17 marzo 2020 n. 18)**, firmato nella tarda serata di ieri dal Presidente Mattarella. Il Decreto contiene numerose misure, anche finanziarie, destinate a sostenere il Paese in questo difficile momento.

Diverse disposizioni riguardano il Terzo settore, ivi inclusa **l'estensione di importanti misure che, per la prima volta sono applicabili ai nostri Enti, anche a seguito delle istanze che in questi giorni abbiamo proposto, con insistenza, all'attenzione del Governo e dei Ministeri competenti.**

In questa informativa sono illustrate le principali misure del decreto, rinviando ad una nota da diramare nei prossimi giorni l'analisi delle ulteriori disposizioni.

ATTIVITÀ DEI VOLONTARI

1) Possibilità di assumere temporaneamente i volontari

L'art. 6 del d.l. n. 14 del 9 marzo 2020 ha stabilito una deroga al divieto di sommare, nella stessa persona, la figura di volontario e di lavoratore retribuito.

Si tratta di una sospensione valevole solo per il periodo dell'emergenza del Covid-19; pertanto, i volontari impiegati nelle Aps affiliate potranno, temporaneamente, essere assunti o svolgere altro tipo di lavoro retribuito a favore della loro organizzazione.

La durata della deroga, come anticipato, è collegata alla durata stessa dell'emergenza come individuata nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, vale a dire alla data del 31 luglio 2020.

Occorre, inoltre, sottolineare che la deroga non riguarda il divieto di retribuire i volontari, ma solo di consentirne la contrattualizzazione ed il lavoro retribuito.

2) Possibilità di svolgimento delle attività di somministrazione dei pasti o altri servizi

Con riferimento alle attività di volontariato e, più precisamente, a quelle che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole, è opportuno porre nella dovuta evidenza che il Dpcm 11 marzo 2020 ha sospeso lo svolgimento dei servizi di ristorazione, inclusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie e le pasticcerie, ad eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, ferma restando la necessità di garantire da distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Le attività di volontariato citate, pur se svolte a titolo gratuito, possono farsi rientrare nella fattispecie su indicata e pertanto, anche successivamente all'entrata in vigore del Dpcm 11 marzo 2020, può consentirsi alle Aps e alle Odv che somministrano pasti o servizi alle fasce di popolazione debole (mense sociali e attività caritatevoli, nonché servizi di c.d. "spesa a domicilio") di continuare ad erogare i loro servizi, nel rispetto delle misure igienico sanitarie.

Ovviamente questa misura nulla ha a che vedere con le consuete attività di mensa e somministrazione pasti nei circoli, che continuano ad essere interdette.

Quanto sopra trova conferma nell'ambito delle indicazioni fornite dal Governo nelle FAQ relative all'applicazione del Dpcm 11 marzo, reperibili al seguente link: <http://www.governo.it/it/articolo/decreto-iorestoacasa-domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/14278>.

Il governo, in proposito, evidenzia l'opportunità che tali attività vengano sottoposte a coordinamento da parte dei servizi sociali pubblici territoriali.

Pertanto, si raccomanda vivamente alle organizzazioni di volontariato che intendono continuare a svolgere attività di somministrazione pasti o servizi a tutela delle fasce più deboli della popolazione di avviare la necessaria opera di coordinamento con i Comuni di riferimento.

3) Assicurazione obbligatoria

Corre l'obbligo di ricordare che in forza dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017, i volontari che svolgono la loro opera presso i circoli, le sedi provinciali, regionali e la sede nazionale ACLI devono essere obbligatoriamente assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. La polizza prevede la clausola IRM indennità da ricovero anche da contagio e il Covid 19 non è escluso

[Link polizza](#)

LE PRINCIPALI MISURE DEL DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”

TERZO SETTORE E NON PROFIT

ARTICOLO	TEMA	CONTENUTI	INTERESSATI/BENEFICIARI	TERMINE/DURATA	NOTE/INDICAZIONI
Art. 61	Versamenti fiscali e contributivi	Sospensione dei versamenti per ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato (es. co.co.co), contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL	Aps, Odv, Onlus	31 maggio 2020	Il versamento degli importi sospesi può essere effettuato anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dal 31 maggio
Art. 61	Versamenti fiscali e contributivi	Sospensione dei versamenti per ritenute Irpef su lavoro dipendente ed assimilato, contributi previdenziali e premi assicurativi INAIL	Enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche	31 maggio 2020	Il versamento degli importi sospesi è effettuato entro il 30 giugno, anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dalla stessa data Come formulata, la disposizione non appare poter produrre effetti sospensivi sui versamenti di eventuali ritenute operate sui redditi diversi (oltre 10.000 euro), corrisposti ad atleti dilettanti e a collaboratori coordinati
35, co.1	Statuti	Prorogato il termine di adeguamento degli statuti alle disposizioni del Codice del Terzo settore, originariamente in scadenza al 30 giugno	Aps, Odv, Onlus	31 ottobre 2020	Si ricorda che entro il nuovo termine è necessario lo svolgimento dell'assemblea di approvazione delle nuove clausole; la registrazione del verbale relativo può avvenire anche successivamente
35, co. 3	Bilanci	Prorogato ex lege il termine statutario di approvazione dei bilanci per l'anno in corso	Aps, Odv, Onlus	31 ottobre 2020	Non sono previsti termini di differimento per associazioni che non appartengono alle categorie viste. Per questi rimangono fermi i termini statutari, se compatibili con le previsioni ed i divieti imposti dalla normativa emergenziale
35, co. 3	Bilanci	Prorogato ex lege il termine statutario di approvazione dei bilanci per l'anno in corso	Imprese sociali	31 ottobre 2020	



36	Comunicazioni	Prorogato il termine di comunicazione, al Ministero del lavoro, del rendiconto, dei nominativi degli organi (di amministrazione e controllo), dei dati statistici sull'assistenza	Patronati	30 giugno 2020	
36	Mandato di patrocinio	I Patronati possono acquisire il mandato anche telematicamente	Patronati e loro assistiti	Cessazione dello stato di emergenza sanitaria	<p>Il contenuto agevolativo della disposizione è sostanzialmente annullato dalla previsione di obbligo di regolarizzazione prima che la pratica affidata dall'assistito sia formalizzata all'istituto di previdenza</p> <p>Per rendere sostanziale la disposizione sarà necessario che il legislatore intervenga emendando in sede di conversione del decreto</p>
Art. 95	Locazioni di impianti sportivi	Sospensione dei termini per il pagamento dei canoni di locazione e di quelli concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato degli enti territoriali	Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche	Fino al 31 maggio 2020	Il versamento degli importi sospesi è effettuato entro il 30 giugno, anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dalla stessa data
Art. 96	Collaboratori coordinati	Riconosciuta un'indennità di 600 euro ai collaboratori con contratto in essere al 23 febbraio 2020	Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche	Mese di marzo 2020	<p>Le domande, unitamente all'autocertificazione che accerti la preesistenza del rapporto di collaborazione e la mancata percezione di altro reddito da lavoro, devono essere presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione</p> <p>La misura è subordinata all'emissione di decreto attuativo MEF (di concerto con il CONI)</p>

MISURE PER IL LAVORO

NORMA	TEMA	CONTENUTI	INTERESSATI/BENEFICIARI	SEMPLIFICAZIONI / PROCEDURA	TERMINE/DURATA	NOTE/INDICAZIONI
Art. 16	Dispositivi di protezione sul lavoro	Le mascherine ad uso chirurgico rientrano tra i dispositivi di protezione individuale da adottare sul lavoro	Lavoratori che, per il tipo di attività, non possono rispettare la distanza interpersonale di sicurezza (1 mt)		31 luglio 2020	La misura riguarda anche le attività di assistenza sociale svolte da enti di Terzo settore (es. mense sociali, assistenza immigrati e simili)
Art. 19	CIGO e FIS	<p>Concessione (a domanda) del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o dell'assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà o dal Fondo di integrazione salariale (FIS) con causale "emergenza COVID-19"</p> <p>Su istanza del datore di lavoro l'INPS eroga la prestazione direttamente al lavoratore (senza il meccanismo della compensazione a carico dell'azienda)</p>	<p>Aziende ed imprese, per i settori interessati, con più di 15 dipendenti, che sospendono o riducono l'attività per il Covid-19; l'assegno è esteso anche ai lavoratori delle imprese iscritte al FIS che occupano più di 5 dipendenti</p> <p>I Lavoratori interessati devono risultare in forza al 23 febbraio 2020</p>	<p>Nessun accordo sindacale preventivo</p> <p>Nessuna comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali (ma rimane la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche in forma telematica)</p> <p>Derogati i termini ordinariamente previsti per le richieste CIGO e FIS (v. <i>colonna successiva</i>)</p>	Dal 23 febbraio e con durata massima di 9 settimane. Istanza da presentare entro agosto 2020	<p>La CIGO non riguarda il Terzo settore, ed è rivolta a settori quali: manifattura, edilizia, agricoltura (cooperative per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)</p> <p>La FIS, viceversa, può riguardare anche enti non organizzati in forma di impresa che occupino mediamente più di 5 dipendenti (o più di 15, per le causali già previste dalla CIGO tra cui, ricordiamo, la sospensione, riduzione o cessazione dell'attività lavorativa per "situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti")</p>
Artt. 20-21	CIGS e assegno di solidarietà FIS	Concessione della CIGO e dell'assegno ordinario FIS (ex emergenza Covid-19)	Possono accedere anche le imprese che, al momento di entrata in vigore della norma, hanno in corso una Cigs (cassa integrazione straordinaria) o i datori di lavoro che hanno in corso un assegno FIS di solidarietà; l'ammissione al trattamento ordinario sospende e sostituisce i trattamenti preesistenti		Idem come sopra	Idem come sopra
Art. 22	Cassa integrazione in deroga	<p>Concessione CIG in deroga per l'emergenza COVID-19</p> <p>L'istanza è presentata alla Regione (o alle Province autonome) che la istruisce</p>	La misura riguarda i lavoratori in forza al 23 febbraio 2020 <u>presso tutti i datori di lavoro</u> per i quali non si applicano le misure precedenti (CIGO e FIS), senza limiti minimi di occupazione (quindi, anche in presenza di un solo	<p>Attivazione della misura subordinata:</p> <p>a. alla ripartizione dei fondi tra Regioni e province autonome (si</p>	Dal 23 febbraio e con durata massima di 9 settimane. Istanza da presentare entro agosto 2020	La disposizione riguarda anche gli enti di Terzo settore e, quindi, le strutture territoriali e quelle di base



secondo l'ordine cronologico di presentazione.

L'importo copre fino all'80% della retribuzione del lavoratore, con un tetto di 940 euro lorde mensili

dipendente)

Sono espressamente esclusi i **datori di lavoro domestici** (per i quali, tuttavia, sono sospesi i termini di versamento dei contributi, premi INAIL e ritenute fiscali scadenti tra il 23 febbraio ed il 31 maggio, con riversamento entro il 10 giugno)

provvederà con decreti interministeriali, Lavoro + MEF)

b. alla stipula preventiva di accordo sindacale quadro delle Regioni e Prov. Autonome, che potrà essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro

L'erogazione della prestazione è diretta sul beneficiario finale (il lavoratore) a cura dell'INPS, che riceve gli elenchi delle domande dalle Regioni

L'INPS eroga il trattamento fino a concorrenza della somma stanziata (circa 3,3 miliardi di euro)

ALTRE MISURE DI INTERESSE

ARTICOLO	CONTENUTI	INTERESSATI/BENEFICIARI	TERMINE/DURATA	NOTE/INDICAZIONI
Art. 62	Sospensione versamenti IVA, ritenute su redditi di lavoro dipendente ed assimilati, contributi previdenziali e premi INAIL	Esercenti attività di impresa, arte o professioni con ricavi 2019 fino a 2 milioni Per i contribuenti delle provincie di Bergamo, Cremona, Lodi, Piacenza, la disposizione la sospensione dei versamenti IVA si applica senza limite di ricavi	31 maggio 2020	Il versamento degli importi sospesi può essere effettuato anche in forma rateale (fino a 5 rate) a decorrere dal 31 maggio Si rammenta che per gli esercenti attività di impresa nei 10 comuni della Lombardia (tra cui Codogno e Casalpusterlengo) e per il Comune di Vo (Veneto) continua ad applicarsi la moratoria dei versamenti fino al 31 marzo prevista dal dpcm 1 marzo 2020
Art. 62	Sospensione degli adempimenti strumentali (comunicazioni, dichiarazioni e sim.) scadenti tra l'8 marzo ed il 31 maggio	Tutti i contribuenti	31 maggio 2020	Gli adempimenti sospesi devono essere adempiuti entro il 30 giugno